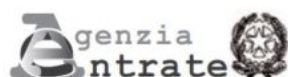


Crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. Pronto il Provvedimento che approva il modello e le istruzioni e pubblicata la circolare con i primi chiarimenti



COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E/O PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Crediti d'imposta - artt. 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e/o del credito d'imposta spettante per le spese sostenute nel 2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, in relazione all'emergenza da COVID-19, di cui agli articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

La comunicazione delle spese per:

- l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. n. 34/2020) deve essere inviata entro il 30 novembre 2021;
- la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34/2020) **deve essere inviata entro il 7 settembre 2020.**

Sono disponibili, in un [provvedimento](#) firmato oggi (10 luglio 2020) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal [DL Rilancio](#) per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata sul sito delle entrate anche la [Circolare 20/E](#) con la quale l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

Il [provvedimento](#) definisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione:

- del **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**, di cui all'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del monitoraggio delle relative fruizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- del **credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 1 del medesimo articolo 125.

Il provvedimento, inoltre, definisce le modalità con le quali i soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge n. 34 del 2020, comunicano all'Agenzia delle entrate, in luogo dell'utilizzo diretto dei crediti d'imposta, **l'opzione per la cessione dei crediti stessi, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.**

In una circolare i primi chiarimenti per la fruibilità dei crediti

Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la [circolare](#) precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la [circolare](#) ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. Tra gli altri chiarimenti, vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020)

[Link al testo del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020](#), recante: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui agli [articoli 120 e 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#). Modalità per la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 122, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate il

10 luglio 2020

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 10 luglio 2020](#), con oggetto: «*CREDITI D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO COVID E SANIFICAZIONE – Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Articoli 120 e 125 del D.L. 19/05/2020, n. 34 – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, prot. n. 259854/2020*»